



## CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE TRA

Il Dipartimento di Psicologia dell' *Università degli Studi di Torino*, con sede in Torino, via Verdi 10, cap 10124, CF 80088230018, d'ora in poi denominata "Soggetto promotore", rappresentata dal prof. Alessandro Zennaro, Direttore del Dipartimento di Psicologia, nato a Lanzo Torinese il 22/10/1966, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

E

"*L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario*" di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede legale in Sondrio, via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio, codice fiscale/P. IVA 00988090148 rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito, domiciliato per la carica presso detta Sede

### PREMESSO

- che il Tirocinio professionalizzante per l'accesso all'Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi (art. 6, c. I, D.P.R. 328/01) ed è disciplinato dal D.P.R. 328/01, D.M. 239-240/92, dalla L. 56/89, dalla L. 170/03.(art.3 c. I bis) e dal relativo D.L.105/03, dalla Convenzione tra il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e l'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte (Consiglio di Facoltà del 14/07/11 e Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del 19/09/11 e segg. e dal relativo Regolamento Tirocini, in seguito denominato Regolamento, approvato dal Consiglio di Facoltà del 14/07/2011 e successive modifiche;

si conviene quanto segue:

#### Art. 1 – Oggetto della convenzione

In base alla normativa citata in premessa il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture iscritti e laureati del Soggetto promotore (di seguito "Tirocinante/i") per lo svolgimento di Tirocinio professionalizzante (di seguito "Tirocinio"), in seguito al riconoscimento di idoneità del Soggetto ospitante quale Sede di tirocinio da parte della Commissione Tirocini Paritetica, secondo quanto previsto dal Regolamento. Il riconoscimento dell'idoneità è stata ratificata dal Consiglio del Dipartimento di Psicologia di Torino (delibera del 21/02/2017).

#### Art 2 – Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il Tirocinio è inteso come un sistema di opportunità per l'apprendimento e lo sviluppo di competenze professionali e la progressiva costruzione dell'appartenenza del Tirocinante alla propria comunità professionale, ed è disciplinato da quanto previsto nel Regolamento.
2. Il Tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva.
3. Per ciascun Tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione e al Regolamento viene predisposto un progetto formativo.

#### Art. 3 – Permanenza del tirocinante presso il soggetto ospitante

1. L'accesso alle strutture del Soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del Tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo (di cui all'art. 2) sottoscritto, dal Soggetto ospitante e dal Tirocinante.
2. L'orario di permanenza del Tirocinante all'interno della struttura è concordato con il Soggetto ospitante conformemente a quanto previsto dal Regolamento e in funzione degli obiettivi formativi del Tirocinio.
3. Durante il periodo di svolgimento del Tirocinio deve essere compilato il "Libretto di tirocinio" secondo quanto previsto dal Regolamento.
4. Per quanto concerne sospensione, interruzione e assenze le parti devono attenersi a quanto previsto dal Regolamento.
5. Conformemente alle normative vigenti, in quanto applicabili, la tutela della salute e della sicurezza professionale del Tirocinante, in qualità di lavoratore equiparato, è in capo al soggetto ospitante. Pertanto il Soggetto ospitante si impegna a garantire che il Tirocinio si svolga presso le proprie strutture (servizi, sedi, uffici ecc.) e che queste rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro.
6. E' consentita, con il consenso del Tutor, la partecipazione del Tirocinante ad attività fuori sede. Di norma, tali attività, devono essere indicate nel progetto formativo; in caso contrario devono essere comunicate con anticipo al Soggetto promotore.

#### Art. 4 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del Tirocinio il Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste nel rispetto degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni del supervisore in coerenza con le disposizioni e i Regolamenti della Sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e quanto previsto dal Soggetto ospitante in materia di sorveglianza sanitaria;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta presso il Soggetto ospitante.

#### **Art. 5 – Assicurazioni**

I tirocinanti, sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui all'art. 4, c. 1, n.5, del D.P.R. 30/06/1965, n.1124 e all'art. 2 del D.P.R. 9/04/1999, n.156 ed eventuali integrazioni. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio del Tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne comunicazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al Soggetto promotore.

#### **Art. 6 – Trattamento dei dati**

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della presente convenzione – tratterà i dati personali e particolari di cui l’altra parte è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l’adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell’art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l’art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

#### **Art. 7 – Durata e recesso**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione. Avrà validità per 5 anni e verrà rinnovata alla scadenza, previo accordo tra le parti.

Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, ovvero di risolverla consensualmente.

Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata tramite PEC o raccomandata.

Il suddetto recesso non potrà avere effetto sui Tirocini in svolgimento.

#### **Art. 8 – Controversie**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite la competenza del Foro di Torino.

#### **Art. 9 – Spese**

La presente Convenzione è assoggettata ad imposta di bollo fin dall’origine e assolta in modo virtuale ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 (rif. art. 75) e viene redatta in unico originale e conservata agli atti del Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.

La stessa viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 e s.m.i., sarà registrata a taxa fissa, in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente ai sensi degli art. 1, 5 e 39 de DPR n° 131/86.

Nel caso di convenzione con ONLUS, il presente atto risulta essere esente da bollo (art 27 Bis Tabella allegata al D.P.R. n. 642/72 come modificata dall’art. 17 D. Lgs. 460/97).

Letto, approvato e sottoscritto  
Torino, .....

Sondrio.....

Soggetto promotore  
Prof. Alessandro Zennaro

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO  
Il Direttore Generale  
Dott. Tommaso Saporito